

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI

PREMESSA

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme ed i criteri stabiliti dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, inteso a modificare ed integrare il precedente D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Se dunque l'Istituzione Scolastica è al tempo stesso luogo di *educazione* e luogo di *istruzione*, il versante educativo è quello su cui ora poniamo la nostra attenzione in considerazione delle diverse criticità disciplinari che quotidianamente i docenti si trovano ad affrontare.

I comportamenti problematici evidenziati dagli alunni sono sempre più frequenti e richiedono una risposta forte dal punto di vista educativo: da un lato si può decidere di focalizzare l'attenzione sui comportamenti negativi del trasgressore, dall'altro si può invece preferire di evidenziare i comportamenti positivi messi in atto da altri ragazzi.

In una comunità scolastica i comportamenti davvero non accettabili non dovrebbero essere molti; tutto il resto dovrebbe essere vissuto in un clima di ascolto reciproco, di dialogo, alla ricerca di strategie più adatte perché le trasgressioni meno significative perdano progressivamente di valore; cercare, quando possibile, la corresponsabilità educativa della famiglia stabilendo accordi e percorsi.

FONTI NORMATIVE

Procedimento: Legge n. 241/1990

Sanzioni e competenze

- R.D. n. 1297/1928: artt. 412 e ss (scuola primaria)
- D. Lgs. n. 297/1994: art. 328 (delega la fonte regolamentare)
- D. Lgs. n. 297/1994: art. 5 (competenze)
- D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007
- D.P.R. n. 275/1999: art. 14
- Direttive n. 19/2007 (bullismo) e n. 104/2007 (videocellulari)
- Dlgs 62/2017
- D.P.R. 235 del 2007 (modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)
- D.M. n. 30 del 15/03/2007 (linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti)

- Circolare MIUR 31.07.2008
 - C.M. n. 10/2009) (valutazione comportamento)
 - D.P.R. n. 122/2009 (art 7: valutazione del comportamento)
 - L. 71/2017
 - Linee guida per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo 2021
 - Circolare del Min. Valditara prot. n. 107190 del 19/12/2022
-

PRINCIPI

Art. 1 – Finalità educative dei premi e delle sanzioni

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Un sistema educativo si rivela tuttavia inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta favorendo l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

L'importanza della promozione di comportamenti positivi trova concreta attuazione anche attraverso premi, che verranno assegnati sulla base di una graduatoria di merito su proposta dei Consigli di Classe (SSPG) e dei Consigli di Interclasse (SP).

Indicativamente i requisiti sono:

1. Non aver mai ricevuto sanzioni disciplinari previste dall'art.8;
2. Essersi dimostrati accoglienti, disponibili e rispettosi nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale.

Saranno previsti premi differenziati in base all'ordine di scuola.

Art.2 – Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

- a. La responsabilità disciplinare è personale
- b. **Istruttoria.** L'Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docenti di classe, responsabilità di sede, Dirigente Scolastico o un suo collaboratore) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata.
- c. **Contestazione degli addebiti.** L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata **telefonicamente** e **per iscritto** alla famiglia alla fine dell'istruttoria.
- d. **Contraddittorio.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- e. Le sanzioni disciplinari, previste nel successivo Art. 7 – Natura e classificazione delle sanzioni, dal numero **S1** al numero **S6**, possono essere considerate interventi educative di pertinenza

del docente di classe e immediatamente applicabili in deroga ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 3 – Gradualità della sanzione e alternativa all’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- a. Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: le mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
- b. Alla famiglia dell’alunno è offerta la possibilità di convertire le sanzioni da **S7** a **S8** in attività a favore della comunità scolastica (es. aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l’intervallo e/o dopo il termine delle lezioni con la sorveglianza di un maggiorenne delegato per iscritto dalla famiglia; riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell’ambito del sostegno o dell’intercultura; impegno in un’attività socialmente utile anche se al di fuori della comunità scolastica, et cetera).

Art. 4 – Tempestività dei richiami e delle sanzioni

- a. Vedi art. 2, comma e., per quanto attiene i richiami da **S1** a **S6**.
- b. La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la compensazione e quindi l’efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell’art. 2.

Art. 5 – Pertinenza della sanzione

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma esse devono essere espressamente collegate a fatti od eventi la cui gravità ha una ripercussione forte nell’ambiente scolastico.

Rientrano in questa fattispecie tutto ciò che concerne ogni atto di Cyberbullismo:

- **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia – e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale di un soggetto dall’attività on line.
- **Sexting**: invio/condivisione di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Art. 6 – Efficacia della sanzione

- a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- c. Qualora l'alunno a seguito del provvedimento disciplinare da **S1** a **S6**, abbia modificato il proprio agire, si potrà ritenere superata la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.
- d. In ogni caso, **la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.**

APPLICAZIONI

Art. 7 – Natura e classificazione delle sanzioni

- S0.** Obbligo di risarcimento (multa) e/o riparazione del danno.
- S1.** Richiamo verbale.
- S2.** Riflessione individuale con il docente.
- S3.** Consegna da svolgere in classe.
- S4.** Consegna da svolgere a casa.
- S5.** Ammonizione scritta sul libretto personale.
- S6.** Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente e sottoscritta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
- S7.** Allontanamento dalle lezioni o dall'intervallo fino a tre giorni o più e mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione con obbligo di presenza a scuola.
- S8.** Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.
- S9.** Allontanamento oltre i quindici giorni.
- S10.** Allontanamento fino al termine delle lezioni¹.
- S11.** Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Visto l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, contestualmente all'iscrizione alla Scuola Secondaria di I° grado, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in

¹ La nota MIUR 31 luglio 2008, Prot. 3602/PO precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'Anno Scolastico.

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, ivi compresi eventuali dettagli applicativi, si fa riferimento alla normativa citata in cappello.

Art. 8 – Corrispondenza mancanze – sanzioni

MANCANZA	SANZIONI				SANZIONI ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE
	S0-S6	S0-S7	S7-S9	S8-S11	
M0. Disturbo durante le lezioni					
M1. Ritardi ripetuti o assenze non giustificati.					
M2. Mancanza del libretto personale o materiale occorrente.					
M3. Non rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola					
M4. Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa					
M5. Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula					
M6. Possesso non autorizzato , cellulare acceso ancorché autorizzato, uso durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica					
M7. Falsificazione di firme o del contenuto di comunicazioni.					
M8. Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi e a ogni tipo di materiale o strumentazioni della scuola, del personale e dei compagni.					
M9. Introduzione all'interno della scuola di materiali e oggetti pericolosi (incluso petardi).					
M10. Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi, dovunque posti in essere, compresi gli atti di Cyberbullismo					

M11. Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo nei confronti dei compagni e del personale della scuola, dovunque posti in essere, compresi gli atti di Cyberbullismo					
M12. Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri ² , dovunque posti in essere, compresi gli atti di Cyberbullismo					
M13. Contraffazione dei documenti ufficiali mediante falsificazione di firme dei docenti e dei genitori					
M14. Uso improprio di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui social network, dovunque posti in essere compresi gli atti di Cyberbullismo					
M15. Inguria, offesa, derisione del personale docente e non docente, reati perseguibili penalmente se lo studente ha 14 anni d'età, dovunque posti in essere, compresi gli atti di Cyberbullismo					
M16. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone, compresi gli atti di Cyberbullismo					
M17. Violenze reiterate, dovunque poste in essere, compresi gli atti di Cyberbullismo					
M18. Possesso, uso di alcool e/o sostanze stupefacenti					

² La nota MIUR più sopra citata così limita il campo d'applicazione della sanzione rispetto ai "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, et cetera)".

Art. 9 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni

	Docenti di classe	Docenti di Classe + D.S.	Consiglio di Classe³	Consiglio d'Istituto
S1. Richiamo verbale				
S2. Riflessione personale				
S3. Consegna in classe				
S4. Consegna a casa				
S5. Nota nel libretto personale				
S6. Nota nel registro di classe				
S7. Sospensione fino a tre giorni con frequenza e mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione con obbligo di presenza a scuola				
S8. Sospensione fino a 15 giorni				
S9. Sospensione oltre i 15 giorni				
S10. Sospensione fino al termine delle lezioni				

³ Si intende l'Organo Collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori.

S11. S10+ Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato primo ciclo				
--	--	--	--	--

9.1 – Il **Consiglio di Classe**, compresa la componente **genitori**, è convocata dal Dirigente Scolastico sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe.

9.2 – Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.

Art. 10 . Modalità di irrogazione delle sanzioni

10.1 – Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni: Verbalmente per le sanzioni da **S1** a **S7**; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori – quando possibile – per le restanti sanzioni.

10.2 – Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informato i secondi.

10.3 – L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite guidate, viaggi d'istruzione e simili.

10.4 – Su proposta del Consiglio di Classe, può essere offerta all'alunno di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica⁴.

10.5 – L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.

10.6 – Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia anche in orario extrascolastico o durante le ricreazioni. Qualora il danneggiamento sia di un bene mobile (banchi, cattedra, sedie, armadi

⁴ La medesima nota esplicativa: attività di volontariato, di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e archivi, la produzione di elaborati, *"Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa"* (ivi).

, ecc.), in caso di non riparazione del danno da parte dello studente, il risarcimento richiesto sarà del 100% del prezzo attuale del bene e/o altri oneri dovuti.

Art. 11 – Ricorsi

11.1 – Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S7) è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituto.

11.2 – L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

11.3 – L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente già irrogata.

Art. 12 – Organo di Garanzia

12.1 – L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da un docente indicato dal Collegio dei Docenti, da due genitori indicati dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

12.2 – L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.